

Bruxelles, 6 ottobre 2025
(OR. en, de)

Fascicolo interistituzionale:
2023/0290(COD)

13337/25
ADD 1

CODEC 1377
MI 697
ENT 188
CONSOM 190
SAN 580
COMPET 930
CHIMIE 89
ENV 904

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (prima lettura) - Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio - Dichiarazioni

Dichiarazione dell'Austria

L'Austria sostiene l'obiettivo di migliorare ulteriormente, mediante la revisione della vigente direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, l'elevato livello di protezione stabilito, in particolare per quanto riguarda la protezione dalle sostanze chimiche pericolose e un'applicazione più efficace. Accoglie inoltre con favore la conversione in regolamento, nonché l'introduzione del passaporto digitale di prodotto per i giocattoli come pure il riferimento esplicito agli obblighi degli operatori di mercati online.

Va tuttavia osservato che il testo di compromesso raggiunto non è riuscito a rispondere alle preoccupazioni sostanziali dell'Austria in merito all'applicabilità e alla certezza del diritto delle disposizioni:

- l'Austria ritiene che alcune delle disposizioni previste comportino notevoli oneri amministrativi e costi aggiuntivi per le imprese e le autorità senza che ne derivi un miglioramento significativo dell'attuale livello di protezione. In particolare, le disposizioni in materia di salute mentale e il divieto generico relativo alle sostanze chimiche pericolose danno luogo, secondo l'Austria, a notevoli incertezze giuridiche e a gravi problemi di applicabilità pratica;
- inoltre, la prevista soppressione della data limite di vendita nell'articolo 57 porta a un duplice sistema di prodotti sul mercato, alcuni con e altri senza passaporto digitale di prodotto. Ne conseguiranno sfide significative per la vigilanza del mercato e sarà anche resa più difficile l'applicazione uniforme e giuridicamente certa del regolamento nella pratica.

Alla luce di tali preoccupazioni, l'Austria si asterrà dalla votazione finale.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione valuta regolarmente e sistematicamente la frequenza di sostanze chimiche nei giocattoli, tenendo conto delle prove scientifiche disponibili, al fine di adeguare i valori limite o le condizioni di presenza di sostanze chimiche o miscele specifiche nei giocattoli, a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2025/... sulla sicurezza dei giocattoli. A tal fine la Commissione richiederà un parere all'Agenzia europea per le sostanze chimiche in merito alla sicurezza delle nitrosammine e delle sostanze nitrosabili nei giocattoli, in considerazione dell'esposizione complessiva, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento. Al medesimo fine la Commissione richiederà un parere all'Agenzia europea per le sostanze chimiche in merito alla sicurezza di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente nei giocattoli, in considerazione dell'esposizione complessiva, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento.